

**Ordinanza municipale
concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza
ed il risparmio energetico,
nonché a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia
(del 1. settembre 2023)**

Il Municipio di Cevio, richiamati in particolare

- l'articolo 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- il PECO (Piano energetico comunale) del Comune di Cevio del 25 marzo 2016;
- il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del 19 dicembre 2016, emendato successivamente;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

- Sportello energia** **Art. 1** ¹ Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi, è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale con il servizio denominato "Sportello energia". Il servizio, secondo le necessità, si avvale della collaborazione di un consulente esterno specializzato in materia.
- ² La consulenza, della durata massima di un'ora, è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Cevio.
- ³ Essa si limita ad un'informazione generale e/o una valutazione di massima. Consulenze di dettaglio o specifiche per singoli casi sono a carico del richiedente.
- Disponibilità di credito** **Art. 2** ¹ La disponibilità di credito per gli incentivi è fissata annualmente in sede di preventivo comunale.
- ² Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono di principio considerate nell'anno successivo.
- Beneficiari** **Art. 3** ¹ I richiedenti, persone fisiche domiciliate nel Comune o persone giuridiche aventi sede legale nel Comune, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti dalla presente ordinanza, senza limitazioni legate al reddito o all'utile conseguito, con riferimento agli immobili di proprietà siti nel comprensorio comunale di Cevio.
- ² I richiedenti non domiciliati o non aventi sede legale nel Comune, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Cevio, possono beneficiare esclusivamente della consulenza gratuita di cui all'art. 1 cpv. 2, con riferimento a tale immobile.

³ I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione da parte degli interessati, l'incentivo sarà negato.

Richieste incentivi

Art. 4 ¹ Le richieste di incentivi vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente ordinanza per ogni singolo incentivo.

² Possono essere presentate delle richieste per ogni misura, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dello specifico incentivo.

³ Le richieste inoltrate da minorenni vengono considerate unicamente se sottoscritte anche dal rappresentante legale.

Decisioni

Art. 5 Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo. Per gli incentivi che non superano i CHF 500.00 per singolo caso, è delegata competenza decisionale all'Amministrazione comunale.

Modalità di versamento

Art. 6 Gli incentivi, una volta concessi, sono pagati in contanti secondo la disponibilità di cassa allo sportello della Cancelleria comunale previa firma di una ricevuta, oppure versati sul conto postale o bancario indicato dal beneficiario di regola entro 30 giorni dall'avvenuta concessione.

CAPITOLO II

Incentivi

Risanamento edifici

Art. 10 Regolamento

Art. 7 ¹ In applicazione della scheda C.6 del PECO e del Decreto cantonale in materia, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti sono concessi i seguenti incentivi:

Fuori dai nuclei

Raggiungimento standard CECE C (o superiore),
+25% dei sussidi accordati secondo il Programma Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

Nei nuclei (zona NV di PR)

+25% dei sussidi accordati secondo il Programma Edifici o Risanamento base degli edifici, ritenuto un contributo massimo di CHF 5'000.00.

² La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario, vanno allegate le decisioni cantonali atte a stabilire il diritto all'incentivo (decisioni relative al Programma Risanamento base degli edifici).

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Nuovi edifici a elevato standard energetico (Minergie-P o Minergie-A) PECO. scheda C.5

Art. 10 bis Regolamento

Art. 8 ¹ In applicazione della scheda C.5 del PECO, per la costruzione di nuovi edifici ad elevato standard energetico, è concesso un incentivo pari al 25% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale, ritenuto un importo massimo di CHF 10'000.-.

² Fanno stato le condizioni e i criteri definiti dal citato Decreto esecutivo cantonale.

³ La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario, vanno allegate le decisioni cantonali atte a stabilire il diritto all'incentivo (decisioni relative allo standard nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A).

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Realizzazione impianti fotovoltaici

Art. 10 ter Regolamento

Art. 9 ¹ È concesso un incentivo pari al 50% del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili, ritenuto un massimo di CHF 1'500.00, unicamente per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti allacciati alla rete da 2 fino a 30 kWp e concepiti per garantire la possibilità di autoconsumo. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti agli art. 20 e 25 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014.

² Sono esclusi incentivi per impianti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 del RFER.

³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo emanata dal servizio cantonale competente, tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch. Al formulario, vanno allegate le decisioni cantonali atte a stabilire il diritto all'incentivo, nonché la conferma di versamento del sussidio cantonale (bonifico bancario).

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Analisi CECE plus

Art. 10 Quater
Regolamento

Art. 10 ¹ È concesso un incentivo di CHF 200.00 per singolo immobile e rapporto di consulenza CECE Plus a coloro i quali fanno eseguire un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici Plus (CECE Plus) da un esperto accreditato (www.cece.ch), per edifici esistenti realizzati prima del 2000 (fa stato la data della licenza edilizia), localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

² Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla pubblicazione del rapporto di consulenza tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dalla fattura e prova di pagamento della consulenza ricevuta, come pure dalla conferma di versamento dell'incentivo cantonale.

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Conversione generatori di calore negli edifici

Art. 11 Regolamento

Art. 11 ¹ In applicazione della scheda C.8 del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore a olio esistenti, riscaldamenti elettrici diretti e generatori di calore a gas esistenti.

² Per la sostituzione del generatore (olio o gas) e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo forfetario concesso è, al massimo, di CHF 2'000.00 e, solo nel caso di installazione di un nuovo sistema idraulico di distribuzione del calore fino a quel momento inesistente, è al massimo, di CHF 3'500.00.

³ Gli incentivi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico di almeno due elementi tra tetto / pareti esterne / serramenti / pavimenti successivamente al 2008, da documentare mediante la consegna della relativa licenza edilizia corredata da un incarto energia munito di attestazione del rispetto dei limiti sulla protezione termica invernale previsti dal RUEn, edizione 2008 o successive.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dalle fatture originali concernenti l'intervento eseguito atte a stabilire il diritto all'incentivo. È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

⁵ All'Ufficio tecnico comunale è data facoltà di collaudo del nuovo impianto prima di decidere sulla richiesta d'incentivo.

Risanamento impianti a legna

Art. 12 del Regolamento

Art. 12 ¹ In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono concessi incentivi per il risanamento di impianti a legna con impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica (cippato di legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario dell'abitazione e che l'edificio non si trovi in località servite da reti di teleriscaldamento o in zone potenzialmente allacciabili a reti di teleriscaldamento.

² In applicazione della scheda C.12 del PECo, sono inoltre concessi incentivi per il risanamento dei caminetti aperti, a condizione che fungano da impianto di riscaldamento primario. Viene pertanto sussidiata la realizzazione di caminetti chiusi (appositi monoblocchi vetrati), equipaggiati con un filtro antiparticolato (abbattimento, nelle condizioni normali di esercizio, di almeno il 60% della concentrazione di polveri fini).

³ L'entità dell'incentivo per tali fattispecie è di CHF 1'000.00 per impianto.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dalle fatture originali concernenti l'intervento eseguito atte a stabilire il diritto all'incentivo. È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

⁵ All'Ufficio tecnico comunale è data facoltà di collaudo del nuovo impianto prima di decidere sulla richiesta d'incentivo.

Acquisto elettrodomestici

Art. 13 del Regolamento

Art. 13 ¹ In applicazione della scheda C.14 del PECo, sono concessi incentivi pari al 50% del costo d'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (come da originale della fattura o dello scontrino d'acquisto), fino ad un massimo di CHF 500.00 per apparecchio.

Al riguardo, fa stato un'apposita tabella disponibile presso l'Ufficio tecnico comunale, la quale viene regolarmente aggiornata.

² L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera.

³ Per ogni singola unità abitativa (abitazione primaria) è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico, una sola volta nell'arco di 10 anni.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dalle fatture originali concernenti l'acquisto dei nuovi apparecchi per i quali sono richiesti i sussidi e dalle corrispettive etichette energetiche.

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Acquisto benzina alchilata

Art. 14 del Regolamento

Art. 14 ¹ In applicazione della scheda C.15 del PECo, sono concessi incentivi per l'utilizzo di benzina alchilata per attrezzi, apparecchi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

² L'entità dell'incentivo è pari a CHF 2.50 al litro, fino ad un massimo di 30 litri all'anno per economia domestica.

³ L'incentivo è concesso solo per benzina acquistata in Svizzera.

⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dagli scontrini o dalle fatture originali concernenti l'acquisto di benzina alchilata.

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Acquisto veicoli elettrici

Art. 15 del Regolamento

Art. 15 ¹ In applicazione della scheda D.3 del PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti fossili.

² L'entità dell'incentivo, per veicolo, è pari a CHF 500.00 all'anno per i primi 4 anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000.00. La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 4 anni comporta la rinuncia all'incentivo restante.

³ L'incentivo è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.

⁴ Tale incentivo è concesso una sola volta nell'arco di 4 anni, per beneficiario.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dalle fatture originali concernenti l'acquisto del veicolo elettrico per il quale è chiesto l'incentivo.

La richiesta d'incentivo dovrà essere presentata a scadenza annuale, allegando il comprovante del pagamento della tassa di circolazione.

È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Installazioni per la ricarica di auto elettriche o ibride

Art. 15 bis Regolamento

Art. 16 ¹ È concesso un incentivo per l'acquisto di stazioni di ricarica private o di cavi con trasformatore (Booster) per auto elettriche o ibride, nella misura del 25% del prezzo di acquisto netto, ritenuto un importo massimo di CHF 200.00 per installazione.

² L'incentivo è concesso una sola volta per ogni unità abitativa (abitazione primaria).

Acquisto biciclette elettriche

Art. 16 del Regolamento

Art. 17 ¹ In applicazione della scheda D.7 del PECO, sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e contribuire a salvaguardare l'ambiente e la salute della popolazione, riducendo il consumo di carburanti fossili.

² L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto (come da originale della fattura o dello scontrino d'acquisto), ritenuto un massimo di CHF 300.00.

³ L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera.

⁴ Tale incentivo è concesso una sola volta nell'arco di 5 anni, per beneficiario.

⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate tramite l'apposito formulario che può essere chiesto all'Amministrazione comunale o scaricato dal sito www.cevio.ch, corredate dalle fatture originali concernenti l'acquisto della bicicletta elettrica per il quale è chiesto l'incentivo. È riservato l'art. 3 della presente Ordinanza (Beneficiari).

Abbonamenti trasporto pubblico

Art. 17 del Regolamento

Art. 18 ¹ Con riferimento agli obiettivi generali del PECO, sono concessi incentivi per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, sia quale misura di sostegno sociale sia a tutela dell'ambiente, con finalità di contenimento del traffico privato e riduzione del consumo di carburanti fossili.

² Ne possono beneficiare tutti i domiciliati nel comprensorio comunale, nel modo seguente:

- giovani in formazione e studenti, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 25 anni, 50% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente;
- anziani in età AVS, 35% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente;
- altri, 20% del costo dell'abbonamento, ritenuto in ogni caso un massimo di CHF 500.00 all'anno per richiedente.

³ L'incentivo è concesso per ogni tipo d'abbonamento concernente la rete Svizzera del trasporto pubblico, fatta eccezione per l'abbonamento metà prezzo.

⁴ Il richiedente deve presentare l'abbonamento scaduto o completamente utilizzato, nonché la relativa ricevuta d'acquisto, allo sportello della Cancelleria comunale la quale, di regola, versa subito il dovuto al beneficiario trattenendo in ogni caso l'abbonamento scaduto oppure la ricevuta d'acquisto quale giustificativo di cassa.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

- Norma integrativa** **Art. 19** Per quanto non precisato nella presente ordinanza fa stato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia del 19 dicembre 2016, comprensivo dei successivi emendamenti.
- Norma abrogativa** **Art. 20** La presente ordinanza abroga l'analoga ordinanza municipale dell'8 maggio 2017, pubblicata dal 18 maggio 2017 al 16 giugno 2017 ed entrata in vigore il 1. luglio 2017 e ogni eventuale altra disposizione comunale di medesimo rango in contrasto con essa.
- Entrata in vigore** **Art. 21** La presente ordinanza, una volta cresciuta in giudicato, è applicata retroattivamente alle realizzazioni, agli impianti o agli acquisti, effettuati a partire dal 1. gennaio 2023.

PER IL MUNICIPIO
La Sindaca:  Moira Medici
Il Segretario:  Giuseppe Zariatti



Data di pubblicazione: 1. settembre 2023

Ordinanza approvata con risoluzione municipale n. 467 del 29 agosto 2023.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 1. settembre 2023 al 2 ottobre 2023

A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale, contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.